

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1986

relativa all'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo tra la Comunità economica europea
e la Repubblica di Singapore sul commercio dei prodotti tessili

(87/301/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con Singapore;

considerando che è opportuno applicare tale accordo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua conclusione, con riserva di applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi partecipanti,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Singapore sul commercio dei prodotti tessili è

applicato, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in attesa della sua conclusione formale, con riserva di applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi partecipanti.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La Commissione è invitata a rendere nota la presente decisione al paese partecipante ed a ricevere il suo accordo, da comunicare successivamente al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. CLARKE

⁽¹⁾ Per ragioni materiali il presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella lingua in cui è stato negoziato.